



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
 PRIMA SEZIONE CIVILE

7649

Sentenza

n. 5096 Cronologico

70972P

nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Massimo Crescenzi Presidente

dott.ssa Donatella Galterio Giudice

dott.ssa Damiana Colla Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, con l'intervento in causa ex lege del P.M., ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 53877 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2009 posta in decisione all'udienza del 13 novembre 2012 e vertente

T R A

nato in Afghanistan il
 elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzo, n. 19, presso lo studio dell'avv. D. Laurenti,
 rappresentato e difeso dall'avv. S. Azzari, per procura a margine dell'atto di citazione

Attore

E

MINISTERO DELL'INTERNO,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

Convenuto

E

PUBBLICO MINISTERO

OGGETTO: riconoscimento status di apolide.

CONCLUSIONI: per l'attore come da udienza del 12.11.2012 ed atto introduttivo, per il PM visto del 30.9.2009.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione ritualmente e tempestivamente notificata ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Interno affinché venga riconosciuto il suo status di apolide ai sensi della legge n. 306/62 di ratifica della Convenzione di New York del 28.9.1954.

Dele

2013 11

A tal fine ha esposto di essere nato in Afghanistan il da genitori afgani deceduti quando aveva tre anni, che gli stessi avevano omesso di dichiarare la sua nascita alle autorità afgane e che pertanto le stesse non gli riconoscevano lo status civitatis, di avere vissuto durante l'infanzia in Afghanistan, di aver fatto ingresso in Italia nel 2003, quando era ancora minorenni e dopo un periodo di permanenza in Iran ove era stato condotto da uno zio, e di avere ottenuto il permesso di soggiorno per minore età e poi per motivi di lavoro, essendosi perfettamente integrato sul territorio italiano mediante lo svolgimento di corsi di formazione linguistica e professionale.

Ha altresì dedotto il reiterato rifiuto delle rappresentanze diplomatiche afgane in Italia di rilasciare certificazione dalla quale risulti che il medesimo è privo della cittadinanza afgana ed evidenziato la non necessità dell'espletamento della preventiva procedura amministrativa ai fini dell'ottenimento dello status richiesto.

L'Amministrazione convenuta si è costituita evidenziando il difetto di prova circa la mancanza di cittadinanza afgana, nonché circa l'impossibilità di ottenere detta cittadinanza anche se asseritamente nato nel detto paese.

Acquisita la documentazione prodotta dall'attore e disposta ed espletata la prova testimoniale dal medesimo richiesta, la causa è stata rimessa al collegio sulle conclusioni in epigrafe indicate, con concessione di termini di legge per scritti conclusivi.

Affermata preliminarmente la giurisdizione del giudice adito in ragione della natura di diritto soggettivo della situazione giuridica della quale l'attore chiede l'accertamento (Cass., SSUU, n. 907/1999 e Cass., n. 8423/2004), il collegio osserva – conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale, tra cui Cass., n. 28873/2008 - che la previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 17 del DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di apolide (secondo il richiamato art. 17, infatti, *"Il Ministero dell'Interno può certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato ..."*) e che la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato un preventivo ricorso al Ministero dell'Interno al fine del riconoscimento della condizione di apolide, peraltro, nella specie, ritualmente effettuato, sia pur senza esito, dall'odierno attore.

Ciò premesso, nel merito, la domanda è fondata e deve pertanto essere accolta con riconoscimento in favore dell'attore dello status di apolide.

E' apolide la persona che nessuno stato in base al proprio ordinamento giuridico riconosce come suo cittadino, in forza del rinvio delineato dall'art. 10 della Costituzione ai trattati internazionali per la disciplina della condizione giuridica dello straniero, e in particolare all'art. 1 della Convenzione di New York del 28.9.1954 sullo status degli apolidi, ratificata in Italia con legge n. 306/62; in altri termini, la condizione dell'apolide è quella di chi abbia perso la cittadinanza originaria e non abbia acquisito quella

Deche

dello stato di residenza, non essendo munito né di garanzie equipollenti a quelle della cittadinanza né di protezione speciale da parte degli organismi internazionali.

Nel caso in esame, risulta dall'istruttoria svolta che l'attore non è cittadino afghano, né può diventarlo e che non sussistono altri criteri di collegamento degni di rilievo in relazione alla necessità di evitare che la dimostrazione dell'apolidia si trasformi in una *probatio diabolica*.

In particolare, dalla documentazione allegata si evince che l'attore ha fatto ingresso in Italia sin dal 2003, che è stato originariamente affidato al personale del Comune di _____ sino al raggiungimento della maggiore età (con permessi di soggiorno per minore età) e che successivamente ha soggiornato regolarmente sul territorio nazionale con vari permessi per lavoro subordinato, risiedendo dunque stabilmente e regolarmente in Italia dal 2003 senza averne ottenuto la cittadinanza.

Dalle dichiarazioni testimoniali assunte alle udienze del 18.1.2011 e del 25.10.2011 si evince inoltre la conferma della storia personale dell'attore, nato in Afghanistan ma dai genitori non registrato sino al compimento del terzo anno di età, epoca del decesso dei medesimi con la conseguente definitiva impossibilità di procedere alla sua registrazione ed abbandono del territorio afghano per recarsi in Iran con uno zio.

In particolare, i testi, che hanno entrambi conosciuto l'attore in Iran, hanno confermato la sua nascita in Afghanistan (il medesimo parla la stessa lingua del teste, il turkmeno, parlato in una zona dell'Afghanistan, e la stessa lingua era parlata dallo zio che lo aveva condotto in Iran), la perdita dei genitori da parte del medesimo in tenera età e la sua permanenza in Iran con lo zio per gli anni successivi, zio del quale ha successivamente e definitivamente perso le tracce, una volta lasciato clandestinamente l'Iran, ove aveva soggiornato in maniera altrettanto clandestina per vari anni.

Ebbene, la mancata registrazione della nascita dell'attore, pur avvenuta in Afghanistan per come confermato dalle deposizioni testimoniali, esclude non solo in capo all'attore la titolarità dello *status civitatis* afghano, ma anche la possibilità di chiedere ed ottenere per il medesimo la detta cittadinanza per nascita da cittadini afghani, atteso che dei genitori l'odierno attore conosce solo i nominativi (presumendo che gli stessi fossero di cittadinanza afghana) e che gli stessi sono deceduti quando aveva appena tre anni, lasciandolo in stato di abbandono e nell'assoluta impossibilità di ricostruire le proprie origini.

Non è dunque necessario acquisire ed esaminare la legge sulla cittadinanza afghana, atteso che la mancata registrazione della nascita dell'attore e la mancanza di notizie certe circa le generalità e la cittadinanza dei genitori non consentirebbe comunque all'attore di richiedere ed ottenere siffatta cittadinanza.

Del resto, assume rilievo nella specie anche la condotta delle autorità diplomatiche afghane in Italia, le quali hanno più volte omesso, per come documentato in atti, di fornire riscontro alle numerose istanze del procuratore dell'attore di rilasciare un certificato dal quale risultasse il difetto di detta cittadinanza.

Deaup

Alla luce delle considerazioni esposte, sussistono in conclusione tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda, con riconoscimento all'attore dello status di apolide, per non essere questo riconosciuto da alcuno stato (stato di nascita ovvero con il quale ha intrattenuto rapporti rilevanti tali da dar vita ad un collegamento) come cittadino alla stregua della sua legislazione, né potendo acquisire la cittadinanza di alcuno stato con il quale sussista un ragionevole e verosimile criterio di collegamento.

Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della particolare natura della controversia, nonché in considerazione del difetto di documentazione idonea a definire con esito positivo il procedimento amministrativo ed essendosi conseguentemente resa necessaria l'istruttoria oggetto del presente giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale di Roma, sezione prima civile, sulla controversia di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) riconosce ad _____, nato in Afghanistan il _____, lo status di apolide, ai sensi e per gli effetti della Convenzione di New York del 28.9.54, ratificata in Italia con legge n. 306/62;
- 2) dichiara integralmente compensate le spese processuali tra le parti.

Roma, 8.3.2013.


Il Giudice estensore

dott.ssa D. Colla




Il Presidente

dott. M. Crescenzi



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma 10 APR. 2013



10 APR. 2013